

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM)

del 1° marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975¹ sulla navigazione interna (LNI);
visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995²,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina, per la navigazione militare, le deroghe a norme di circolazione civili, segnatamente l'ammissione dei natanti militari, l'istruzione e l'ammissione dei loro conduttori nonché provvedimenti di circolazione particolari.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza è applicabile all'impiego di natanti militari, veicoli anfibi militari e altri mezzi militari anfibi e d'immersione nell'ambito di attività militari di servizio, attività premilitari e attività militari fuori del servizio sulle acque pubbliche entro i confini nazionali o nel settore attribuito alla Svizzera.

² Del rimanente sono applicabili le prescrizioni in materia di navigazione civile.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:

- a. natanti militari: natanti acquistati, noleggiati o requisiti per l'esercito;
- b. conduttori di natanti militari: titolari di un permesso di condurre natanti militare utilizzato in relazione con un'attività militare di servizio o con una attività militare fuori del servizio.

RU 2006 857

¹ RS 747.201

² RS 510.10

Art. 4 Competenze

¹ L'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs) è competente per:

- a. la sorveglianza dell'applicazione della presente ordinanza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
- b. l'approvazione del tipo, l'ammissione e l'ispezione periodica dei natanti militari;
- c. l'ammissione dei conduttori di natanti militari e dei periti della navigazione militare;
- d. il rilascio e la revoca della licenza di navigazione militare, del permesso di condurre natanti militare e della licenza di perito della navigazione militare;
- e. la rappresentanza del DDPS, in quanto ufficio della navigazione, in seno all'Associazione dei servizi cantonali della navigazione e presso l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

² La Formazione d'addestramento del genio/del salvataggio è competente per:

- a. l'istruzione e il perfezionamento dei conduttori di natanti militari;
- b. la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti della navigazione necessari all'istruzione e agli esami conformemente alle direttive dell'UCNEs;
- c. la consulenza specialistica e il controllo nell'ambito delle attività premilitari e delle attività militari fuori del servizio.

³ La Base logistica dell'esercito (BLEs) è competente per:

- a. la prontezza d'impiego e la sicurezza d'esercizio dei natanti militari;
- b. il controllo periodico dei natanti militari conformemente alle direttive dell'UCNEs.

⁴ armasuisse è competente per:

- a. l'acquisto dei natanti militari;
- b. la consulenza tecnica a favore degli organi militari.

⁵ Il comandante di truppa responsabile assicura l'applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni civili nell'ambito delle attività militari di servizio.

⁶ La polizia militare provvede alla sicurezza della navigazione militare. È segnatamente competente per:

- a. l'esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione;
- b. l'accertamento dei fatti in occasione di incidenti della navigazione.

Sezione 2: Natanti militari

Art. 5 Approvazione del tipo

La costruzione e l'equipaggiamento dei natanti militari possono derogare alle prescrizioni civili quando l'attività militare lo esige. In questi casi l'approvazione del tipo è rilasciata dall'UCNEs d'intesa con l'UFT.

Art. 6 Immatricolazione

¹ L'UCNEs provvede all'immatricolazione dei natanti militari e li dota di una licenza di navigazione militare e di targhe di controllo militari.

² Non devono essere immatricolati:

- a. i natanti-traghetto;
- b. le parti di ponti semoventi;
- c. i battipalo su piattaforme galleggianti.

Art. 7 Licenza

¹ L'UCNEs può, per motivi logistici, rinunciare a iscrivere il numero del motore sulla licenza di navigazione.

² Il carico ammissibile dei natanti militari è stabilito come carico utile o come numero di persone autorizzato. Una persona, compreso l'equipaggiamento, è equiparata a un carico utile di 100 kg.

Art. 8 Luci di bordo

¹ I natanti militari portano luci per la navigazione, luci d'ingombro e luci lampeggianti o, come minimo, una luce chiara visibile da ogni lato. Le luci non devono essere fissate in maniera permanente.

² Il capoverso 1 è applicabile anche ai natanti-traghetto, alle parti di ponti semoventi e agli oggetti galleggianti analoghi.

Art. 9 Utilizzazione

¹ I natanti militari non possono essere utilizzati per corse private.

² I civili possono essere presi a bordo di natanti militari:

- a. nel quadro di un'attività militare che esige la loro partecipazione;
- b. come ospiti nell'ambito di attività militari;

- c. nel quadro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all'ordinanza dell'8 dicembre 1997³ concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC),
- d. in casi d'emergenza o per prestare aiuto.

Sezione 3: Condotta di natanti militari

Art. 10 Istruzione

¹ I militari e i giovani pontonieri previsti per condurre natanti militari sono istruiti come conduttori di natanti militari in scuole e corsi militari, rispettivamente in corsi nell'ambito delle attività premilitari.

² Le lezioni di guida sono impartite da personale specializzato e possono aver luogo, in parte, collettivamente.

Art. 11 Esami

¹ Gli esami di conduttore militari sono eseguiti da periti della navigazione militare.

² Per gli esami è applicabile il regolamento per gli esami civili. Nell'esame sono integrate questioni tecniche particolari concernenti i natanti militari.

Art. 12 Permesso

¹ Chi conduce natanti militari nel quadro di un'attività militare di servizio o di un'attività militare fuori del servizio deve essere titolare di un permesso di condurre natanti militare.

² I militari ricevono il permesso di condurre natanti militare se hanno superato gli esami e adempiono le condizioni mediche e psichiche.

³ Coloro ai quali è stato revocato il permesso di condurre natanti civile non possono condurre natanti in servizio militare.

Art. 13 Categorie

¹ Il permesso di condurre natanti militare è rilasciato per le seguenti categorie:

- a. categoria I: natanti con motori fuoribordo;
- b. categoria II: natanti fino a una lunghezza massima di 15 metri con motori entro bordo;
- c. categoria III: natanti di una lunghezza superiore a 15 metri con motori entro bordo;

³ RS 510.212

- d. categoria IV: natanti-traghetto del genio;
- e. categoria V: natanti di costruzione particolare;
- f. categoria VI: natanti dotati di impianti di navigazione a mezzo radar.

² L'UCNEs può suddividere le categorie ed estendere o limitare l'autorizzazione di condurre a determinati tipi di natanti.

Art. 14 Condizioni, restrizioni e revoca del permesso

¹ L'UCNEs dispone eventuali condizioni e restrizioni.

² Revoca il permesso di condurre natanti militare in base ai motivi di revoca conformemente alla LNI.

³ Il permesso di condurre natanti militare è revocato definitivamente. La restituzione è esclusa. Contro la decisione di revoca può essere inoltrato reclamo.

Art. 15 Permessi cantonali

¹ Su richiesta, il Cantone di domicilio rilascia al titolare di un permesso di condurre natanti militare il corrispondente permesso cantonale, sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni.

² Per le attività premilitari e le attività militari fuori del servizio, il titolare di un permesso di condurre natanti cantonale della categoria A può inoltrare al comando della Formazione d'addestramento del genio/del salvataggio una domanda per il rilascio di un pertinente permesso di condurre natanti militare. Tale comando può ordinare un'istruzione complementare.

Art. 16 Periti della navigazione

¹ La condizione per il rilascio della licenza di perito della navigazione militare è il possesso di un permesso di condurre natanti federale.

² L'UCNEs emana, d'intesa con l'UFT, istruzioni concernenti l'istruzione, il perfezionamento e gli esami dei periti della navigazione militare.

Sezione 4: Provvedimenti di circolazione

Art. 17 Deroghe a prescrizioni civili

¹ A fini militari, l'UCNEs può ordinare, d'intesa con le autorità competenti e l'UFT, deroghe a divieti o a restrizioni civili.

² Deroghe permanenti a divieti e a restrizioni di circolazione civili sono segnalati mediante il segnale complementare «Natanti militari autorizzati» di cui all'allegato.

³ Se le esigenze militari lo richiedono, durante le esercitazioni il comandante di truppa responsabile può ordinare deroghe temporanee a prescrizioni civili concernenti le luci di bordo, la velocità massima e la navigazione lungo le rive. Egli deve ottenere preliminarmente il consenso delle autorità competenti.

Art. 18 Misure di sicurezza

Qualora le esercitazioni militari sull'acqua o lungo le rive dovessero rappresentare un pericolo per persone estranee, il comandante di truppa responsabile informa l'autorità competente. Egli dispone le condizioni e le misure di sicurezza necessarie, segnatamente fa sbarrare la zona pericolosa e avvertire le persone estranee all'esercitazione.

Art. 19 Segnalazione

¹ Di notte, ove non sia possibile escludere la navigazione civile, i segnali devono essere illuminati.

² Per segnalare esercitazioni di tiro da natanti si fa uso, di giorno, di bandiere o palloni rossi e bianchi e, di notte, di tre lampade rosse disposte a triangolo.

Art. 20 Disposizioni delle autorità civili

Se sono necessari provvedimenti di circolazione che rientrano nella competenza di un'autorità civile, la richiesta di ordinare i provvedimenti va trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell'UCNES, a detta autorità civile.

Art. 21 Ricorso da parte del DDPS

Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedimenti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.

Sezione 5: Attività premilitari e attività militari fuori del servizio

Art. 22

¹ L'esercito può appoggiare con materiale militare le società di pontonieri, di battellieri e nautiche riconosciute, sempre che tale materiale serva ad attività premilitari e attività militari fuori del servizio.

² La consegna del materiale avviene conformemente all'OIMC. I natanti militari conservano l'immatricolazione militare.

³ Gli utenti rispondono dei danni conformemente all'OIMC e devono concludere un'assicurazione di responsabilità civile per l'utilizzazione fuori del servizio.

⁴ Sono applicabili le prescrizioni in materia di navigazione civile.

⁵ Per le gare e le dimostrazioni che hanno il carattere di una manifestazione nautica, deve essere ottenuta l'autorizzazione dell'autorità civile competente.

Sezione 6: Noleggio e requisizione di natanti civili

Art. 23 Noleggio di natanti civili da parte dell'esercito

¹ La BLEs noleggia i natanti civili.

² I natanti civili noleggiati conservano l'immatricolazione cantonale e vengono muniti di contrassegni militari.

³ Per quanto concerne la responsabilità, l'utilizzazione e l'indennizzo sono applicabili le disposizioni del contratto di noleggio.

Art. 24 Requisizione di natanti civili da parte dell'esercito

¹ I natanti civili requisiti conservano l'immatricolazione cantonale e vengono muniti di contrassegni militari.

² La presa in consegna, l'impiego, la restituzione e l'indennizzo si fondano sulla decisione di requisizione.

³ Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rilascia l'autorizzazione di requisizione. La BLEs emana la decisione di requisizione.

Sezione 7: Incidenti e casi di danno

Art. 25

¹ Il comandante di truppa responsabile provvede a notificare gli incidenti della navigazione e i casi di danno.

² Il Centro danni DDPS è competente per la liquidazione dei danni e per la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 80–87 dell'ordinanza dell'11 febbraio 2004⁴ sulla circolazione stradale militare.

Sezione 8: Disposizioni penali e disposizioni finali

Art. 26 Disposizioni penali

Sono applicabili le disposizioni penali della LNI o del Codice penale militare. In casi poco gravi si applica una pena disciplinare conformemente all'ordinamento disciplinare del Codice penale militare.

⁴ RS 510.710

Art. 27 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 29 novembre 1995⁵ sulla navigazione militare è abrogata.

Art. 28 Disposizioni transitorie

¹ I canotti pneumatici militari acquistati prima del 1° gennaio 2001 non devono essere immatricolati.

² I natanti militari con motore fuoribordo, i natanti-traghetto, le parti di ponti semoventi e gli oggetti galleggianti analoghi acquistati prima del 1° gennaio 2004 non devono essere equipaggiati con i segnali a vista di cui all'ordinanza dell'8 novembre 1978⁶ sulla navigazione nelle acque svizzere. La sicurezza e la visibilità sono assicurate mediante fanali di rispetto militari.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.

⁵ [RU 1996 233]

⁶ RS 747.201.1

Allegato
(art. 17)

¹ Il segnale complementare «Natanti militari autorizzati» si rivolge esclusivamente ai conduttori di natanti militari. Esso ha la priorità sui segnali civili.

² Il segnale presenta un fondo giallo; il margine e il simbolo sono neri.



